



Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Direzione Casa Circondariale di Lucca
Segreteria Affari Generali

Prot. n. 4976
Alleg. m. 5

Lucca, 15 luglio 2025

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI MEDICI DI
LUCCA

segreteria.lu@pec.omceo.it

Oggetto: Specialista Medico del Lavoro per affidamento incarico di Medico Competente

Questa Direzione fa seguito precedente comunicazione prot.n. 2917 del 23/04/2025, con la quale chiedeva notizie inerenti i Medici specialisti in Medicina del Lavoro in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 D.L.vo 81/2008, affinché codesto Ordine possa chiedere gentilmente ai predetti professionisti l'eventuale disponibilità di prestazioni sanitarie presso questa Amministrazione Penitenziaria con rapporto libero professionale.

Ad ogni buon fine si allega fac-simile dell'accordo da stilare per l'espletamento dell'attività in argomento.

Si ringrazia della cortese collaborazione restando in attesa di un possibile cenno di riscontro, in considerazione della esigenza di sottoscrivere l'incarico.

Il Direttore
Dr.ssa Santina Savoca



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI LUCCA

**ACCORDO PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI**

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 recante norme di "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro", il quale prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici;

Visto il D. M. del 18/11/1996 che individua il datore di lavoro nel Direttore dell'Istituto Penitenziario;

Tenuto conto che l'art. 18 del D.L.vo 81/08 obbliga il datore di lavoro alla nomina di un Medico competente;

Considerato che si è reso necessario recedere dalla convenzione con l'Asl per l'eccessiva onerosità delle tariffe praticate, che la ricerca di professionista da convenzionare non ha dato esito, e che il Dr. _____ risulta iscritto all'albo dei Medici Competenti ex Dec. Leg.vo 277/91 certificato con atto n _____ del _____

Vista la dichiarazione del Dr. _____ con cui autocertifica la propria iscrizione all'ente previdenziale di categoria - ENPAM - prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 103/1996;

Considerato che gli obblighi del medico competente sono individuati dall'articolo 25 e i titoli e requisiti dagli artt. 38-42 del D.L.vo 81/08 e che è altresì necessario determinare le modalità del servizio di sorveglianza sanitaria, nonché la durata dell'accordo e i diritti-doveri scaturenti dall'espletamento dell'attività professionale restando inteso che l'attività suddetta ha carattere libero-professionale, con l'esclusione quindi di ogni rapporto d'impiego tra l'Amministrazione Penitenziaria ed il medico, anche se il pagamento degli onorari verrà conteggiato periodicamente per comodità contabile;

Ciò premesso, tra la Direzione della Casa Circondariale di Lucca ed il Dr. _____, nat: a _____ il _____ C.F. _____ in possesso del titolo sopra citato ai sensi del Dec. Leg. 277/91 si conviene:



**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI LUCCA**

ART. 1

Il Dr. è nominato medico competente e collabora con il Direttore dell'Istituto - quale datore di lavoro - e con il servizio di prevenzione e protezione di cui agli artt. 31-35 del decreto legislativo 81/08 alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione e all'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori detenuti o internati, ovvero dipendenti di ruolo e non di ruolo del Ministero della Giustizia - Amministrazione penitenziaria e appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori e all'organizzazione del servizio di primo soccorso.

ART. 2

In particolare il medico competente si impegna a:

- a) effettuare accertamenti clinici, biologici, ed indagini diagnostiche preventive intese a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro per le attività sottoposte a sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in premessa, ai fini della loro idoneità alla mansione specifica, con esclusione delle attività che non comportano rischi compresi nel D.V.R.;
- b) effettuare accertamenti clinici, biologici e diagnostici indirizzati al controllo dello stato di salute dei lavoratori, avvalendosi, qualora praticabili, dei servizi di consulenza diagnostica convenzionati con la Direzione dell'Istituto. Qualora il medico competente esprima un giudizio di inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore ne informerà per iscritto il Direttore e il lavoratore;
- c) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- d) istituire e aggiornare e custodire, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria;
- e) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
- f) fornire informazioni ai lavoratori ed ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti; fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari;
- h) comunicare, in occasione delle riunioni periodiche per la prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) visitare, almeno una volta l'anno, gli ambienti di lavoro congiuntamente al responsabile dei servizi di prevenzione e protezione dai rischi;



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI LUCCA

- j) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori al fine di fornire valutazioni e pareri di competenza;
- k) fatti salvi i controlli sanitari di cui alle lettere a) e b), effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- l) collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;
- m) collaborare all'attività di informazione formazione dei lavoratori in materia di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute.

ART. 3

Il Dr. _____ in veste di medico competente potrà avvalersi, per motivate ragioni e previa autorizzazione del Direttore dell'Istituto, della collaborazione di medici specialisti e la Direzione ne sopporterà gli oneri.

ART. 4

Lo specialista nell'erogazione delle visite e prestazioni si impegna a:

- a) attenersi alle disposizioni contenute nella presente convenzione;
- b) rispondere ai quesiti clinici compilando il referto;
- c) mantenere la propria sfera professionale nell'ambito delle proprie attribuzioni;
- d) indicare in linea di massima i giorni e gli orari nei quali svolgere la propria attività, concordandoli con la Direzione.

ART. 5

Allo specialista spetta, per le sue prestazioni, il compenso di € 20,84 per la visita ai lavoratori ed il compenso orario di € 25,82 per la visita agli ambienti di lavoro.

Per esami diagnostici saranno corrisposti i seguenti onorari

Esame spirometrico	€ 14,28
Esame audiometrico	€ 14,28
Visita ergoftalmologica con visiotest	€ 20,70

Il Dr. _____ è tenuto allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla presente convenzione al di fuori dell'orario di lavoro prestato alle dipendenze Asl.

ART. 6

Lo specialista si impegna a svolgere personalmente l'attività di consulenza regolata dal presente accordo, salvo, in casi eccezionali, non possa accedere in istituto per temporaneo impedimento, con obbligo in tale ipotesi di farsi sostituire da altro specialista nella stessa branca da indicare con congruo anticipo alla Direzione. La sostituzione potrà avvenire solo in casi del tutto sporadici, previa comunicazione alla Direzione.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI LUCCA

ART. 7

Lo specialista si impegna a presentare alla Direzione dell'Istituto le richieste di liquidazione delle competenze, che dovranno contenere l'elenco nominativo dei lavoratori visitati, la data di effettuazione della visita o prestazione, ed il tipo di prestazione eseguita nonché le eventuali visite effettuate agli ambienti di lavoro.

Le richieste di liquidazione delle competenze saranno distinte per categorie di lavoratori: a) personale civile dipendente; b) personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria; c) lavoratori detenuti o internati.

Il pagamento degli onorari avrà luogo, di norma, entro i trenta giorni successivi al mese nel quale le prestazioni professionali sono state rese e sarà distinto per le categorie di lavoratori di cui sopra in ragione della diversa imputazione della spesa sullo stato di previsione del Ministero della Giustizia.

Non verranno contabilizzate le richieste non corredate dalla documentazione sopra indicata.

ART. 8

Al medico sarà dato l'uso dell'ambulatorio e fornito l'ausilio tecnico necessario per l'espletamento della propria attività.

ART. 9

La durata dell'incarico è di anni uno, salva disdetta motivata dalle parti da comunicarsi almeno due mesi prima della cessazione del rapporto.

Il rapporto anzidetto potrà anche essere risolto in qualsiasi momento dalla Direzione dell'Istituto o dal professionista per inosservanza degli obblighi assunti con la presente convenzione o per motivi di particolare gravità che pregiudichino il buon andamento dei servizi penitenziari, ovvero le esigenze di sicurezza e corretta esecuzione della pena o custodia cautelare; per richiesta o accettazione di compensi o benefici per l'attività svolta, per qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità di adempiere adeguatamente agli obblighi del servizio, previo nulla osta del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria.

Nel caso di inesatto o di non corretto adempimento delle disposizioni inerenti il servizio, il Direttore dell'Istituto richiamerà il professionista allo scrupoloso rispetto dei propri compiti.

Per gravi motivi la Direzione dell'Istituto può proporre al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria la revoca del presente accordo.

Il Direttore dell'Istituto, acquisite eventuali giustificazioni da parte del professionista, sentito il responsabile dell'area sanitaria, ove ritenga che i fatti contestati abbiano rilevanza tale da giustificare la revoca della convenzione, trasmette gli atti al Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria.

I motivi della proposta di revoca corredate dalla documentazione a cui l'interessato ha diritto di accedere ai sensi della L. 241/90, debbono essere comunicati al professionista per iscritto. Questi, entro dieci giorni, può presentare le proprie osservazioni scritte al Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria con facoltà di essere convocato dal Provveditore.



**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI LUCCA**

Il Provveditore regionale, entro trenta giorni, decide per il rigetto della proposta ovvero dispone che il Direttore dell'Istituto proceda alla revoca dell'accordo.

Il provvedimento con il quale si procede alla revoca dell'accordo deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

In casi di particolare gravità l'accordo può essere sospeso dal Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria anche in pendenza di procedimento.

Il rapporto convenzionale è, comunque, risolto nei seguenti casi:

- a) condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;
- b) cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
- c) soppressione dell'Istituto penitenziario;
- d) per sospensione dall'albo professionale superiore a 60 giorni.

Il rapporto decorre a tutti gli effetti dalla data di ratifica della convenzione rilasciata dal Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria.

Lucca,

IL MEDICO COMPETENTE

IL DIRETTORE pro tempore.